REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 226/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 38177** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XX, nato a **XX** il **XX** (**XX**) e ivi residente alla via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tamborino (TMBFBA88R17B774O) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Rossano (CS) alla C/da Lacuna n. 8 (domicilio digitale: fabiotamborino@pec.it);

contro:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in proprio ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) tramite il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (domicilio digitale: contenzioso@pec.carabinieri.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 30.9.2026 l'Avv. Adriana Anelli, in sostituzione dell'Avv. Tamborino, per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il 28.3.2026 il sig. **XX**, *ex* dipendente dell'Arma dei Carabinieri, premesso:

- di essere cessato dal servizio, dopo 40 anni di servizio utile (ai fini pensionistici), in data 5.2.2006, avendo maturato al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni (per l'esattezza, 14 anni e 2 mesi);
- che nella determinazione della propria posizione pensionistica (avvenuta con decreto definitivo n. **XX** del **XX**) sarebbe stata applicata erroneamente l'aliquota prevista per il personale civile dall'art. 44 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) in luogo di quella prevista dall'art. 54 del medesimo T.U., in relazione alla quota del trattamento pensionistico da liquidarsi con il sistema retributivo;
- di avere invano diffidato l'INPS e il Ministero della Difesa a provvedere alla rimodulazione del proprio trattamento pensionistico;

ha chiesto a questa Corte di:

«- *accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla corretta applicazione alla propria pensione dell'aliquota ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, in luogo della errata applicazione dell'aliquota del 35% ex art. 44 dello stresso D.P.R.;*

- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del

2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, sulla base di quanto solo recentemente riconosciuto dalle SS.RR. della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/SR/QM;

- *ordinarsi alle amministrazioni resistenti di provvedere alla rimodulazione della pensione del ricorrente, tenendo conto della corretta applicazione dell'aliquota ex art. 54 D.P.R. 1092/1973, occorrendo mediante disposizione di CTU tecnico contabile;*

- *condannarsi le amministrazioni resistenti a liquidare al ricorrente la pensione allo stesso spettante, così come rimodulata tenendo conto della corretta applicazione alla stessa della aliquota stabilita per i militari dall'art. 54 D.P.R. 1092/1973;*

- *condannarsi le amministrazioni resistenti a riconoscere al ricorrente ogni ulteriore diritto per legge spettante, corrispondendo e liquidando arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo e, cioè, dalla data del primo mese nel quale il ricorrente è andato in pensione*».

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 18.9.2026, chiedendo di: in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; in mancanza, rigettare le domande avanzate nei confronti dell'Istituto, non avendo lo stesso competenza in ordine alla riliquidazione del trattamento pensionistico per cui è causa; in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via gradata dichiarare prescritti i ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data ultima di costituzione in

mora; in via subordinata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno.

3. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il 22.9.2026 con cui, dopo aver:

- richiamato le sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/SR/QM/PRES-SEZ del 4.1.2021 e n. 12/2021/QM/SEZ del 9.9.2021 nonché la Circolare n.M_D GPREV REG2021 0088292 29.10.2021 intesa a dare esecuzione alle ridette pronunce («*nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata [segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1° gennaio 2010, data a partire dalla quale l'INPS (allora INPDAP) è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni], si precisa che si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che si provvederà alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973*»);
- sostenuto che la fattispecie sarebbe sussumibile nella previsione dell'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973 e che, a mente del successivo art. 205, comma 3, l'interessato avrebbe dovuto presentare la domanda a pena di decadenza entro tre anni dal provvedimento definitivo;
- rilevato che il decreto di pensione del 4.4.2012 fu notificato al ricorrente in data 1.12.2012, che agli atti risulta un'istanza intempestiva poiché trasmessa

in data 23.4.2022 e che il ricorso è stato notificato in data 8.4.2026 e che, pertanto, stante l'intervenuta decadenza triennale, difetterebbero i presupposti per la riliquidazione del trattamento pensionistico;

ha eccepito: in via principale, l'insussistenza nel merito dei presupposti per l'accoglimento delle istanze di ricalcolo della pensione nonché delle pretese differenze pensionistiche; in via gradata, la prescrizione quinquennale *ex* art. 2 del r.d.l. n. 19.1.1939, n. 295 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2.6.1939, n. 739), come sostituito dall'art. 2 della l. 7.8.1985, n. 428, per l'ipotesi in cui debba procedersi alla riliquidazione.

4. – Con note d'udienza depositate il 25.9.2026 il ricorrente ha controdedotto alle eccezioni sollevate dal Ministero della Difesa.

5. – All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; la difesa dell'INPS si è riportata alle conclusioni rassegnate con la propria memoria.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

6. – In via preliminare deve essere affermata la legittimazione passiva dell'INPS; infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, «*le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione, non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti indipendentemente dall'essere parti nel giudizio*» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 228 del 28.11.2024).

Ancor più di recente è stato evidenziato che l'Ente previdenziale «*nella sua*

qualità di ordinatore secondario di spesa su cui si riversano gli effetti della pronuncia giudiziale, conserva l'interesse a contraddire, in quanto attuale detentore della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente e quindi competente a verificare la corretta valorizzazione del rapporto contributivo (Corte conti sez. II App. sent. n. 8/2022, app. Sicilia sent. n. 110/2022, sez. I App. sent. n. 48/2015)» (Corte dei conti, Sez. I^ giur. centr. app., sent. n. 19 del 21.2.2025).

7. – Sempre in via preliminare occorre scrutinare l'eccezione sollevata dal Ministero della Difesa circa la decadenza, ai sensi dell'art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, del termine triennale per la modifica o la revoca del trattamento definitivo di pensione, conferito con decreto n. **XX** del **XX**.

Per l'Amministrazione militare, verrebbero in rilievo gli artt. 203 ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in base ai quali:

- «*Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti*» (art. 203);
- la revoca o la modifica può aver luogo quando: «*a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi*» (art. 204);
- nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 «*il provvedimento è revocato*

o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso»; nei casi di cui alle lett. c) e d) dell'art. 204 «*il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti*». La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini indicati e nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 «*il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato*» (art. 205).

In senso contrario, si osserva che «*la fattispecie della decadenza di cui agli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, in virtù del rinvio di cui al comma 3 dell'art. 205 alle lett. a) e b) dell'art. 204, opera soltanto nei casi in cui si contesti un errore di fatto o di calcolo dell'amministrazione nel computo dei servizi ovvero nelle ipotesi di rinvenimento di documenti nuovi o di emissione del provvedimento sulla base di documenti dichiarati falsi. La decadenza di cui alla richiamata normativa non può trovare applicazione, viceversa, alle controversie pensionistiche che - come quella in esame - abbiano ad oggetto l'esatta misura del trattamento pensionistico, nelle quali il diritto di credito pensionistico è notoriamente sottoposto al regime della prescrizione, e non a quello della decadenza (cfr., ex multis, Sez. III di appello, sent. n. 332 del 2018)*» (Corte dei conti, Sez. giur.reg. Veneto, sent. n. 110 del 12.9.2023).

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza contabile, «*il termine di decadenza previsto dall'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle istanze amministrative intese ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica o la revoca di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio*

giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I App., sent. n. 349 del 2018; sent. n. 94/2024; Sez. II App., sent. n. 132 del 2016)» (Corte dei conti, Sez. I^ giur. centr. app., sent. n. 116 del 30.7.2025).

Ciò premesso, la fattispecie all'odierno esame non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dal citato art. 204, posto che il ricorrente solleva una questione di diritto nuova (non contemplata nell'originario provvedimento di pensione) concernente l'applicazione dell'art. 54 d.P.R. 1092/73 e l'eventuale attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44%, sulla base di quanto recentemente riconosciuto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/SR/QM/SEZ.

In altri termini, la controversia introdotta dal ricorrente ha a oggetto non tanto una richiesta di modifica del provvedimento pensionistico, quanto l'esatta misura del trattamento pensionistico.

Ai sensi dell'art 5 del d.P.R. n. 1092/1973, «*il diritto a pensione non è soggetto a prescrizione e secondo il Giudice delle Leggi, inoltre, è un diritto fondamentale, irrinunciabile, nonché di rango costituzionale rientrante nell'alveo dell'art. 38 della Costituzione (sentenza Corte costituzionale n. 71/2010), così come anche affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex plurimis, sentenza n. 9219/2003) secondo cui è un diritto primario e intangibile*» (Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 66 del 7.2.2023).

In tale prospettiva, deve ritenersi che non vi siano limiti di prescrizione opponibili alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, trattandosi di un corollario dell'imprescrittibilità del diritto a pensione; diverso

è il caso dei singoli ratei di pensione già liquidati, soggetti a prescrizione quinquennale.

In definitiva, l'eccezione di decadenza è infondata e deve essere rigettata.

8. – Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

In base all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, «*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo*» (comma 1); «*La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo*» (comma 2).

In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e con un'anzianità di servizio a tale data inferiore a 15 anni, le Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 12/2021/SR/QM/ZEZ), attraverso la lettura dei due plessi normativi rilevanti in materia (d.P.R. n. 1092/1973 e l. 8.8.1995, n. 335, c.d. legge Dini) e dopo aver affermato che:

- «*l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritti a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:*

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);

2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti

espressamente dall'art. 52;

3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni»;

- «*con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non assumono più alcuno specifico significato sicché, per evitare che l'adattamento fra i due sistemi succedutesi nel tempo finiscano col generare effetti disarmonici, appare necessario, come evidenziato dalla giurisprudenza di queste SS.RR., valorizzare il solo spartiacque al quale riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo vale a dire quella anzianità di 18 anni che la stessa legge n. 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo*»;

- «*Se, dunque, nel regime misto rientrano tutti coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un servizio utile pari a 18 anni, il coefficiente del 2,20%* (risultato della divisione del 44% fissato dalla legge per i 20 anni di servizio, ndr) *non potrà applicarsi se vuole darsi un senso compiuto all'intervento del legislatore della legge Dini*»;

- «*nella consapevolezza di non poter fare più riferimento alla aliquota unitaria del 44%, il punto di equilibrio ricercato nel tentativo di armonizzare le diverse discipline legislative è stato individuato nell'applicare all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 un coefficiente che, non potendo più fare aggio sul termine dei 20 anni, ridotto dalla legge n. 335/1995 a 18 anni, necessariamente, mantenendo la base di calcolo fissata dal legislatore, è diventato del 2,44%, secondo i criteri di calcolo esplicitati nella sentenza n. 1/2021*»;

- «*deve poi ribadirsi, come anche confermato da taluna giurisprudenza*

d'appello, quanto statuito dalla sentenza n. 1/2021, chiara nell'escludere che l'aliquota fissa o "secca" del 44%, così come disciplinata dall'art. 54, comma 1, sia estensibile ai militari che, pur accedendo al sistema misto di liquidazione del trattamento pensionistico, non siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva di almeno 15 anni. Ma, per altrettanto, tale conclusione non è idonea a precludere agli stessi militari l'applicazione del diverso coefficiente di rendimento annuo, indicato nella stessa pronuncia e ricavabile, come detto, dal rapporto tra la misura individuata nella citata disposizione (44%) e il segmento temporale (18 anni), che consente l'accesso al sistema misto»;

hanno sancito il seguente principio di diritto: «*La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile*».

9. – Ciò posto, va, dunque, disattesa la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dell'aliquota del 44%, siccome esclusa dalla pronuncia nomofilattica richiamata (avendo il ricorrente alla data del 31.121995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni), mentre va accolta la richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato sino al 31.12.1995.

10. – È poi incontestato che il ricorrente abbia rivolto al Ministero della Difesa istanza di riliquidazione con e-mail del 23.4.2022 avente a oggetto «*Richiesta applicazione coefficiente retributivo 2,44% come da sentenza n.12/2021*

emessa dalle Sezioni riunite in merito all'art.54 dpr 1092/1973»; istanza a cui hanno fatto seguito le ulteriori richieste (via pec) del 22.6.2023 e 12.3.2024.

Ne consegue che il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati maturati, pari alla differenza tra i ratei pensionistici finora percepiti e quelli spettanti in base alla suddetta riliquidazione, a decorrere dal 23.4.2017 (ovvero il quinquennio antecedente all'istanza del 23.4.2022).

11. – Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995.

Sui ratei arretrati, maturati a decorrere dal 23.4.2017, deve, altresì, essere riconosciuto il diritto a conseguire gli interessi nella misura legale e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in base al criterio affermato nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM, dalla scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo pagamento.

Avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso e alla relativa complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 38177**, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 30.9.2026.

Il Giudice

Depositata il 02.10.2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Depositata il 02.10.2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

F.to digitalmente